



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2725/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2637/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2637/TFNSVE/2025-2026, 2637 - Ricorso proposto dalla società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) contro la società A.S.D. HATRIA (matricola 962901) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore SCIMITARRA MATTEO (matricola 5268641)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza dell' 11 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, considerato che, tra gli atti depositati, la Società ricorrente aveva allegato la pec-mail con la quale aveva inviato alla controparte il ricorso, senza, tuttavia, allegare anche copia dell'avvenuta consegna della pec-mail medesima, ordinava alla Società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) di depositare la stessa sul Portale del Processo Sportivo Telematico, entro il 20 maggio 2026, rinviando per il prosieguo all'udienza del 25 maggio 2026

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti per come integrata a seguito dell'ordinanza dell'11 maggio 2026;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai